

Allegato A)
alla delibera
n. 27 DEL 17/10/13

**CONVENZIONE PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI AL CSI-PIEMONTE
PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI IN REGIME DI ESEZIONE IVA**

Tra

AIPO – Agenzia Interregionale per il fiume PO, con sede in Parma, Strada Giuseppe Garibaldi 75 (C.F. 92116650349), in persona del Direttore _____, nato a _____, il _____, domiciliato per la carica in _____ presso la sede di AIPO (nel seguito AIPO)

e

CSI-Piemonte, Consorzio per il Sistema Informativo, con sede in Torino Corso Unione Sovietica - 216 (C.F. 01995120019), in persona del _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica in Torino presso la sede del Consorzio, (nel seguito CSI)

PREMESSO CHE

- il Consorzio per il Sistema Informativo è stato istituito con L.R. Piemonte del 4 settembre 1975, n. 48, con la finalità generale di “mettere a disposizione degli Enti e delle organizzazioni consorziati, attraverso la creazione di un organico sistema informativo regionale, i mezzi per il trattamento automatico dei dati oggi indispensabili a ciascuno di essi per conseguire i rispettivi fini istituzionali nei campi della programmazione, della ricerca, della didattica e della gestione operativa” (art. 3 L.R. Piemonte n. 48/75);
- il CSI è un Consorzio con personalità giuridica di diritto pubblico e, in quanto tale, costituisce ente strumentale degli enti consorziati, i cui interessi costituiscono – con riferimento all’ambito di competenza – oggetto dell’attività consortile;
- il CSI, in ragione del conferimento operato dagli enti consorziati attraverso la sua costituzione, agisce quale ente direttamente incaricato ad operare in loro vece;
- il CSI, con Verbale di Assemblea Straordinaria di cui all’atto rogito notaio Sicignano Rep. n. 37597/15392 registrato a Torino in data 16/06/2005 al n. 5103 ha deliberato la modifica all’articolo 1 comma 2 dello Statuto del CSI, consistente nella proroga della durata del Consorzio fino al 31 dicembre 2105;
- lo Statuto del CSI definisce agli artt. 4, 5 e 7 le finalità, le attività istituzionali stabilendo, in particolare all’art. 7 comma 1 che i rapporti tra il Consorzio e gli Enti consorziati, in conformità con il piano delle attività annuale, sono definiti in programmi attuativi o tramite apposite convenzioni o atti di affidamento che assicurano al CSI la remunerazione dei fattori di produzione;
- il CSI è ente strumentale di tutti i consorziati, in quanto: (I) i consorziati possono essere solo enti pubblici, enti strumentali interamente pubblici – entrambi anche in forma associata – e le società a totale partecipazione pubblica (II) i consorziati nominano direttamente i loro rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione, (III) l’art. 5, comma 2, dello Statuto prevede che il consorzio eserciti le attività che gli Enti consorziati intendono ad esso conferire per una gestione unitaria, uniforme, associata o semplificata delle funzioni e servizi a carattere istituzionale;
- ai sensi dell’articolo 7 comma 2 dello Statuto del CSI, ciascun Ente consorziato può richiedere al CSI tutti i servizi e/o le forniture rientranti nelle “finalità e compiti” del Consorzio, quali delineati dalla L.R. Piemonte 4.9.1975 n. 48, dalla L.R. Piemonte 15.3.1978 n. 13 e dall’art. 4 dello Statuto;

- in quanto Amministrazione Aggiudicatrice, il CSI è, in ogni caso, sempre tenuto all'osservanza della disciplina sulle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici per l'acquisizione dei beni e dei servizi e lavori di cui necessita per l'esecuzione delle attività affidategli dagli Enti consorziati, incluso l'obbligo di osservare la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari quando affida appalti a terzi;
- AIPO è consorziata al CSI e dunque può procedere all'affidamento diretto di servizi in favore dello stesso nel rispetto dei termini e dei limiti indicati nell'oggetto consortile e di quanto previsto dallo Statuto;
- il terzo comma dell'art. 7 dello Statuto del CSI stabilisce che: *"I servizi e/o le forniture posti a disposizione degli Enti consorziati sono definiti, periodicamente, in un documento approvato dal Consiglio d'Amministrazione, in cui vengono definite le caratteristiche dei servizi da erogarsi, le modalità di richiesta da parte degli Enti consorziati, le modalità e le tempistiche di realizzazione, la quantificazione dei corrispettivi, e le modalità di rendicontazione dell'attività svolta"*;
- l'art. 10 del D.P.R. 633/1972 "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto" e individua le operazioni esenti IVA;
- la legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 2007, art. 1, commi 261, lett. b, e 262) ha introdotto modifiche normative in materia di revisione del regime di esenzione delle prestazioni rese tra soggetti collegati che svolgono attività esenti;
- l'art. 82, comma 16, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla Legge n. 133 del 2008 ha dato completa attuazione alle modifiche normative di cui al punto precedente;
- l'Agenzia delle Entrate con Circolare n. 23/E del 8 maggio 2009 ha definito al punto 2 il Regime di esenzione delle prestazioni rese dai consorzi costituiti tra soggetti che non hanno diritto alla detrazione (art. 10, secondo comma, DPR n. 633 del 1972);
- l'Agenzia delle Entrate con Circolare n. 5/E del 17 febbraio 2011 ha fornito ulteriori chiarimenti in merito al regime di esenzione per le prestazioni di servizi rese da consorzi o società consortili ai propri consorziati o soci (art. 10, secondo comma, D.P.R. n. 633 del 1972);
- l'Assemblea del CSI, costituita dai legali rappresentanti degli Enti consorziati o loro delegati, nella seduta del 21.12.2012 ha deliberato di impegnare gli enti Soci, fatti salvi i vincoli di natura giuridica o contrattuale, a far convergere verso CSI-Piemonte l'insieme delle attività dagli stessi enti affidate a terzi in materia di ICT, a condizione che le stesse vengano realizzate dal Consorzio in termini economicamente vantaggiosi per gli stessi attraverso:
 - il riconoscimento formale al CSI di un diritto di prelazione sui contratti in materia di ICT che i Soci intendano affidare a terzi;
 - la novazione soggettiva a favore del CSI sui contratti in essere tra i Soci e i terzi in materia di ICT;
 - il conferimento al CSI delle attività di realizzazione e gestione dei sistemi informatici che i Soci svolgono attraverso le "partecipazioni" in organismi di diritto privato;
 - la realizzazione di una maggiore sinergia programmatica e attuativa tra CSI e le società partecipate dagli Enti che abbiano per finalità la realizzazione di attività in tema di ICT.
- il Consiglio di Amministrazione del CSI, coerentemente a quanto indicato all'art. 7 comma 3 dello Statuto, ha approvato nella seduta del 05.02.2013 il *"Catalogo dei servizi del CSI-Piemonte"*;
- AIPO con nota prot. n. 10861 del 9 aprile 2013 ha presentato dichiarazione del possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti ai fini dell'applicazione del regime di esenzione IVA nel corso dell'anno 2013;

- in data 23.12.2008 era stata sottoscritta la "Convenzione tra AIPO e CSI per l'outsourcing del sistema informativo (2008-2012)", successivamente modificata ed integrata in data 24/7/2012 e prorogata sino al 31.12.2013 con nota prot. n. 46345 del 27/12/12;
- il dettaglio dei servizi prestati dal CSI è contenuto nei "Cataloghi dei servizi", annessi alla presente convenzione, gestiti e aggiornati dal "Tavolo di gestione della convenzione" di cui al successivo art. 16;
- la "Struttura dei costi e Modello Gestionale di Rendicontazione" viene inviata agli Enti consorziati beneficiari del regime di esenzione IVA nella sua forma costantemente aggiornata e costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione seppur non materialmente allegata;
- Con Deliberazione _____ n. _____ del _____ è stato approvato dal Comitato di Indirizzo dell'AIPO lo schema della presente Convenzione e i relativi Cataloghi Allegati.

Tutto ciò premesso si conviene quanto segue:

PARTE PRIMA DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Programmazione, indirizzi e controlli

Art. 2 Finalità e oggetto

Art. 3 Normativa rilevante

Art. 4 Appalti di servizi e affidamenti di consulenze e collaborazioni

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale della presente convenzione.

Art. 1 Programmazione, indirizzi e controlli

1. AIPO individua, in coerenza con la propria programmazione complessiva, le attività di interesse da affidare a CSI, impartendo direttive e definendone gli obiettivi, i programmi, le priorità e assegnando le risorse economiche da destinare ai singoli affidamenti.
2. AIPO esercita il controllo sull'attuazione degli affidamenti conferiti a CSI e valuta gli effetti della gestione delle attività al fine di verificare il raggiungimento dei risultati previsti.
3. AIPO definisce gli strumenti e le misure idonee a consentire il controllo sulla gestione di CSI, relativamente alle attività affidate, stimolando processi di miglioramento, sia sul piano dell'organizzazione amministrativa e delle attività gestionali, promuovendo l'analisi dei costi, sia sul piano del rendimento della gestione e delle decisioni organizzative del servizio reso.

Art. 2 Finalità e oggetto

1. La presente convenzione disciplina, nel rispetto della normativa ed orientamenti giurisprudenziali nazionali e comunitari, i principi e le disposizioni generali che devono essere osservate per qualsiasi affidamento disposto da AIPO a CSI, nell'ambito dell'affidamento dei servizi in regime di esenzione IVA.
2. La presente convenzione ha ad oggetto i servizi indicati in specifici Atti di affidamento. In tali Atti saranno definite le attività richieste concordate sulla base dei criteri definiti dal Documento ex art. 7 comma 3 dello Statuto del CSI.
3. E' esclusa in ogni caso dalla presente convenzione la fornitura/cessione di beni oggetto di separati atti convenzionali, ai quali non è applicabile l'esenzione IVA.
4. Il CSI dovrà erogare i servizi utilizzando le competenze, le funzioni organizzative e le strutture tecnico-informatiche necessarie, mettendo a disposizione di AIPO risorse di

provata capacità ed esperienza con riferimento alla tipologia di prestazioni affidate, secondo i termini e le modalità contenute in tutti i documenti di cui al precedente punto 2 del presente articolo.

Art. 3 Normativa rilevante

1. Nell'ambito dell'autonomia di cui dispone, CSI assicura che la gestione dei procedimenti amministrativi ad esso affidati avvenga nel rispetto della disciplina legislativa e regolamentare statale e regionale applicabile, con particolare riferimento alla normativa in materia di tutela dei dati personali, di documentazione amministrativa, di correttezza finanziaria e di contenimento dei costi.

Art. 4 Appalti di servizi e affidamenti di consulenze e collaborazioni

1. In ogni caso di acquisizione esterna di servizi CSI si atterrà alle previsioni del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. nonché, ove applicabile, alle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.
2. L'affidamento di consulenze e di collaborazioni avverrà nell'osservanza dei principi di pubblicità e trasparenza delle procedure e di efficace e appropriata selezione dei candidati, secondo quanto disposto dal Regolamento per il conferimento di incarichi esterni vigente ed approvato dal Consiglio di Amministrazione del CSI.

**PARTE SECONDA
DISPOSIZIONI PARTICOLARI**

Art. 5 Modalità di definizione e di aggiornamento delle esigenze

Art. 6 Modalità di offertazione e corrispettivi

Art. 7 Condizioni per l'applicabilità dell'esenzione IVA

Art. 8 Modalità di rendicontazione e fatturazione

Art. 9 Conguaglio

Art. 9 Pagamento

Art. 11 Controlli sui servizi

Art. 12 Durata

Art. 13 Responsabilità del CSI

Art. 14 Monitoraggio volumi di servizio

Art. 15 Responsabile dell'esecuzione

Art. 16 Tavolo di Gestione della Convenzione

Art. 17 Riservatezza e tutela dei dati

Art. 18 Accessibilità

Art. 19 Adempimenti in materia di sicurezza

Art.20 Oneri fiscali e spese

Art. 21 Modifiche

Art. 22 Norme di rinvio

Art. 5 Modalità di definizione e di aggiornamento delle esigenze

1. Coerentemente con gli indirizzi e le linee programmatiche di evoluzione del sistema informativo di AIPo, CSI propone la definizione delle attività annuali entro la fine dell'anno precedente a quello di riferimento.
2. CSI, sulla base delle esigenze espressa da AIPo, entro il mese di Novembre di ogni anno predispose un documento di previsione annuale e dei relativi costi presunti denominato "*Piano dei Servizi*". Tale documento costituisce elemento utile per AIPo, al fine delle previsioni di bilancio annuale.
3. Sulla base delle sopra citate previsioni, con riferimento ai servizi erogati in continuità, il

CSI dimensiona e attiva per l'anno successivo le proprie strutture produttive, con i costi che ne derivano, fatte salve diverse indicazioni di AIPO.

4. Le esigenze di AIPO sono definite nei seguenti documenti:

CONFIGURAZIONE TECNICO ECONOMICA (CTE) DELL'ENTE

In questo documento vengono rappresentati e dimensionati, su base annua, tutti i servizi gestiti in continuità ed i servizi ad hoc identificati al momento della sua stesura. Il documento propone la definizione delle attività annuali di norma entro la fine dell'anno precedente a quello di riferimento;

I servizi valorizzati in CTE si riferiscono al perimetro definito nei cataloghi della presente Convenzione. La CTE contiene anche l'indicazione dei volumi di riferimento.

PROPOSTE TECNICO ECONOMICHE (PTE)

Documenti in cui vengono descritti, dimensionati e valorizzati i servizi di sviluppo ed i servizi ad hoc individuati nel corso dell'anno. Le PTE vengono redatte solo a fronte di esplicita richiesta di AIPO.

5. AIPO potrà chiedere nuovi servizi e/o varianti ai servizi oggetto della presente Convenzione, nel corso del periodo di vigenza, purché l'introduzione degli stessi tenga conto delle rispettive necessità operative e di quanto previsto dallo Statuto del CSI. I cataloghi dei servizi verranno conseguentemente aggiornati o integrati con tali nuovi servizi e/o varianti nell'ambito delle attività del tavolo di gestione della Convenzione di cui al successivo art. 16
6. Qualora AIPO ed il CSI ritengano opportuno o necessario introdurre varianti o miglioramenti ai documenti "Configurazione Tecnico Economica" e "Proposte Tecnico Economiche", le stesse dovranno essere formalizzate con specifica proposta scritta e avviate solo previa approvazione di AIPO.

Art. 6 Modalità di offertazione e corrispettivi

1. Le modalità di offertazione e definizione dei corrispettivi sono definite nel documento di cui all'art. 7 comma 3 dello Statuto del CSI.
2. L'affidamento formale delle attività da parte di AIPO a CSI avverrà con determina di approvazione della CTE/PTE e relativa assunzione di impegno comunicata in forma scritta al CSI da cui risultino gli estremi e il dispositivo del provvedimento.
3. AIPO corrisponderà a CSI per ciascuno degli affidamenti, un corrispettivo pari alla copertura dei costi, diretti, indiretti e generali sostenuti da CSI sulla base del modello di contabilità industriale, deliberato dal Consiglio di Amministrazione del CSI.
In particolare, la valorizzazione dei servizi offerti avverrà facendo riferimento alle tariffe indicate in listino o ricorrendo a preventivi a corpo che riflettano i costi complessivi stimati per l'erogazione del servizio medesimo. Il preventivo a corpo sarà calcolato, in sede di offertazione, sulla base di stime inerenti i costi diretti, indiretti ed i costi generali afferenti le prestazioni e riporterà la previsione dei costi al netto delle quote di costo derivanti dalla ripartizione degli oneri finanziari.

Art. 7 Condizioni per l'applicabilità dell'esenzione IVA

1. I servizi oggetto della presente convenzione sono esenti dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) come indicato in premessa.
2. Qualora, nel corso di validità della presente convenzione AIPO non presenti entro il 31/3 di ciascun anno la dichiarazione del permanere dei requisiti ai fini dell'applicazione del regime di esenzione IVA, a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno le prestazioni saranno automaticamente soggette all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.

Art. 8 Modalità di rendicontazione e fatturazione

1. La rendicontazione, secondo quanto previsto dal Documento ex art. 7 comma 3 dello

Statuto del CSI, si svilupperà attraverso il monitoraggio avanzamento attività e previsioni a finire di cui al successivo art. 14 e la Rendicontazione economica.

Le rendicontazioni economiche evidenzieranno i costi consuntivati al periodo, il confronto con il rispettivo preventivo e la stima economica a finire, con periodicità trimestrale. I prospetti di monitoraggio e di rendicontazione economica predisposti da CSI consentiranno di monitorare gli avanzamenti al fine di minimizzare gli scostamenti finali con azioni correttive in corso d'opera.

2. Le fatture verranno emesse come segue:
 - Per i servizi in continuità previsti in CTE: sulla base dei costi preventivati con cadenza trimestrale anticipata in regime di esenzione IVA, ciascuna per un importo pari a un quarto della valorizzazione previsionale annuale;
 - Per i servizi ad hoc previsti in CTE: sulla base degli stati di avanzamento tecnico con cadenza semestrale;
 - Per i servizi descritti in PTE, le modalità di fatturazione saranno ivi descritte.

Art. 9 Conguaglio

1. Al termine dell'esercizio, CSI effettuerà l'opportuno conguaglio economico in relazione ai singoli servizi prestati con riferimento a ciascun impegno di affidamento. Nel caso in cui AIPO effettui più atti di affidamento, si effettueranno un corrispondente numero di conguagli. Le eventuali poste debitorie e creditorie risultanti da ciascun conguaglio, potranno formare oggetto di compensazione ai sensi della disciplina vigente.
2. CSI si impegna a fornire ad AIPO, entro il mese di maggio successivo ad ogni anno di gestione, il consuntivo annuale. Tale consuntivo deve illustrare i costi totali effettivamente sostenuti nell'anno per l'erogazione dei servizi affidati da AIPO, evidenziando, per ogni affidamento, l'eventuale scostamento rispetto all'affidato ed il relativo conguaglio.
3. Dal costo dei servizi saranno scomputati gli oneri finanziari che il Consorzio si trova a sostenere in conseguenza del non rispetto dei termini di pagamento concordati e che saranno oggetto di conguaglio separato.
4. L'eventuale saldo negativo risultante dalla compensazione tra poste debitorie e poste creditorie, sarà regolato nell'ambito del Tavolo di Gestione di cui al successivo art. 16.

Art. 10 Pagamento

1. AIPO effettuerà i pagamenti entro trenta giorni data ricevimento fattura. I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario. Il CSI si impegna a fornire comunicazione di eventuale variazione delle coordinate bancarie fornite.
2. Qualora il pagamento della prestazione non sia effettuato per cause imputabili ad AIPO, entro il termine di cui al precedente comma, saranno dovuti interessi moratori ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.Lgs. 231/02 e s.m.i. fatta salva la possibilità per il CSI di rifiutare i servizi richiesti dall'Ente in caso di accertata e grave inadempienza dello stesso nel pagamento dei corrispettivi dei servizi oggetto di convenzione.

Art. 11 Controlli sui servizi

1. AIPO può disporre l'effettuazione (direttamente o mediante soggetto terzo opportunamente individuato e comunicato al CSI) di controlli sulla regolare ed efficiente gestione del servizio oggetto della presente convenzione.
2. Il CSI è tenuto ad agevolare lo svolgimento di tali verifiche, mettendo a disposizione tutta la documentazione richiesta e fornendo ogni informazione utile per consentire il tempestivo, completo ed efficace espletamento di tale attività.
3. AIPO, sulla base degli esiti dei controlli può chiedere al CSI di adottare le misure necessarie

per risolvere problematiche eventualmente insorte, secondo le modalità di cui all'art. 16 della presente convenzione.

Art. 12 Durata

1. La presente convenzione ha durata pari a cinque anni decorrenti dall'1/1/2014 al 31.12.2018.
2. La presente convenzione è rinnovabile, previo accordo scritto tra le Parti entro tre mesi dalla scadenza.
3. La durata dei singoli atti di affidamento è riportata nei medesimi.
4. Con riferimento all'erogazione dei servizi che non hanno soluzione di continuità, AIPO si obbliga a garantire la copertura finanziaria degli stessi, al fine di mettere in condizione il CSI di non interrompere i servizi.
5. Eventuali variazioni della durata di cui al precedente punto 2, dovranno essere approvate con specifico provvedimento che ridefinisca il perimetro di intervento e quantifichi l'onere economico corrispondente.
6. In ogni caso AIPO si riserva di revocare i singoli affidamenti per cause di forza maggiore e sopravvenute gravi ragioni di pubblico interesse, fatto salvo il pagamento delle spese sostenute per le prestazioni eseguite e/o in corso di esecuzione in ragione della presente convenzione, ivi compresi gli oneri residui sostenuti per investimenti agli stesi dedicati.

Art. 13 Responsabilità del CSI

1. Il CSI si impegna ad adempiere alle prestazioni oggetto della presente Convenzione con la massima diligenza e risponde esclusivamente dei danni che siano conseguenza immediata e diretta della mancata operatività dei servizi dovuta a fatto proprio o delle risorse dal medesimo comunque impiegate, ma non sarà in alcun modo responsabile per danni indiretti imputabili a fatto di AIPO, di terzi o comunque dovuti a causa fortuita o forza maggiore, ovvero derivanti da comportamenti impropri, errati o non conformi alle istruzioni impartite dal CSI.

Art. 14 Monitoraggio volumi di servizio

1. Il monitoraggio dei volumi di servizio avviene mediante produzione di specifici prospetti. In particolare:
 - **per i servizi valorizzati in CTE** verranno prodotti ed inviati a AIPO:
 - 1) prospetto consuntivo annuale per i servizi in continuità, utile all'individuazione dei volumi da esporre nella CTE dell'anno successivo;
 - 2) prospetti periodici (semestrali), riportanti l'avanzamento fisico dei servizi per quanto riguarda i servizi ad hoc;
 - **per i servizi valorizzati in PTE:** verranno prodotti, ed inviati a AIPO, i prospetti relativi agli stati di avanzamento e di fine lavori delle attività oggetto delle PTE. Tutte le comunicazioni inerenti l'attività progettuale (consegna deliverable, proposta di ripianificazione, altre ed eventuali), verranno inviate via e-mail ai referenti di progetto/servizi indicati in PTE.

Art. 15 Responsabile dell'esecuzione

1. AIPO individua quale Responsabile dell'esecuzione della presente convenzione _____.
2. CSI individua quale Responsabile dell'esecuzione della presente convenzione _____.

Art. 16 Tavolo di Gestione della Convenzione

1. Il Tavolo di Gestione ha la responsabilità della gestione complessiva della Convenzione ed è costituito dai Responsabili di cui all'art. 15. I Responsabili dell'esecuzione possono delegare un proprio Referente.
2. I compiti assegnati al Tavolo di Gestione sono:
 - controllo dell'andamento complessivo dei servizi; eventuale valutazione dei livelli di servizio e/o degli indicatori di performance;
 - verifica periodica dei volumi di riferimento;
 - revisione e aggiornamento dei cataloghi;
 - coordinamento dell'attività; individuazione, analisi e validazione delle azioni di miglioramento e di evoluzione tecnologica o di inserimento di nuovi servizi;
 - controllo dell'andamento complessivo della fatturazione e del credito;
3. Nel caso dovessero insorgere problematiche in relazione all'erogazione di singoli servizi affidati, la relativa gestione compete al Tavolo di Gestione e le eventuali controversie insorte saranno risolte bonariamente.

Art. 17 Riservatezza e tutela dei dati

1. In qualità di Responsabile Esterno del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs.196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e s.m.i., il CSI, nello svolgimento dell'attività affidatagli, è tenuto:
 - ad operare esclusivamente in base alle finalità prescritte dal presente atto;
 - ad attenersi alle istruzioni impartite dal titolare del trattamento;
 - ad operare, per ciò che non è espressamente indicato, in conformità con quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e nel rispetto dei provvedimenti emanati dal Garante in materia di protezione dei dati personali ed in particolare, in tutti i casi in cui vi ricorrano i presupposti, del provvedimento del 27 novembre 2008 ('Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema'), come modificato con il successivo provvedimento del 25 giugno 2009.
2. Il CSI si obbliga ad avvalersi, nell'adempimento delle prestazioni oggetto della presente Convenzione, esclusivamente di personale opportunamente istruito nel rispetto della suddetta normativa in materia di protezione dati, vigilando altresì sull'attuazione delle disposizioni impartite.
3. I dati personali non saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dai casi consentiti dal D.Lgs. 196/2003 e dalle modalità previste, anche oltre i limiti temporali di vigenza della presente Convenzione. L'Ente si riserva la possibilità di effettuare audit ed ispezioni sulla conformità di CSI rispetto alle prescrizioni contenute nel D.Lgs. 196/2003.

Art. 18 Accessibilità

1. Nello svolgimento delle proprie attività, il CSI è tenuto a garantire il rispetto delle disposizioni di cui alla legge 9 gennaio 2004, n. 4 e del Decreto Ministeriale 8 luglio 2005, volte a favorire l'accesso dei soggetti disabili ai servizi informatici.

Art. 19 Adempimenti in materia di sicurezza

1. Il CSI nell'espletamento dei servizi dovrà rispettare la normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro adottando ogni provvedimento e cautela necessaria per garantire l'incolumità delle persone. In particolare le parti si impegnano a rispettare quanto dettato dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. in tema di cooperazione e coordinamento. A tal fine e per ogni ulteriore occorrenza il CSI dovrà rapportarsi con il Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione di AIPO e dovrà essere redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi

da Interferenza (DUVRI) prima dell'inizio dei singoli servizi, oggetto dei singoli atti di affidamento e che costituirà parte integrante degli stessi.

Art. 20 Oneri fiscali e spese

1. Gli eventuali oneri fiscali e le spese di registrazione inerenti e conseguenti alla stipulazione della presente Convenzione sono poste a carico della parte richiedente.
2. La presente Convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 131 del 26.04.1986.

Art. 21 Modifiche

1. La presente Convenzione può essere integrata e modificata su richiesta delle Parti e previo accordo tra le stesse. Le eventuali modifiche, integrazioni, o interpretazioni devono essere formulate con atto scritto, sottoscritto dalle Parti.

Art. 22 Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, nonché dalle eventuali successive modificazioni e integrazioni, si fa riferimento alla normativa vigente in materia, per quanto applicabile.

Torino, li _____

AIPO
Il Direttore

CSI- Piemonte

